



Medaglia d'argento  
Al valore civile

# COMUNE DI MASSA D'ALBE

Provincia Di L'Aquila

UFFICIO TECNICO UNICO

Comuni di Ovindoli e Massa D'Albe

(Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Gestione del Territorio)

Prot. 2253

**DISPOSIZIONI PER IL TAGLIO DELLE SIEPI E DEI RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE PUBBLICHE E VICINALI DI USO PUBBLICO E PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO NEI CENTRI URBANI**

## IL COMMISSARIO STRAODINARIO

**CONSIDERATO** che nell'ambito del territorio comunale vi è presenza di aree incolte e terreni posti lungo le strade pubbliche, sia all'interno che all'esterno del centro urbano, in cui predomina l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari, con presenza di rovi, erbacce, arbusti che sono fonte di pregiudizio per la pubblica incolumità e l'igiene e che determinano potenziali rischi per la circolazione stradale con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**RITENUTO** necessario avvisare tutti i proprietari dei terreni che versano in stato di abbandono di provvedere alla pulizia periodica degli stessi, con taglio delle erbe infestanti, degli arbusti e di quanto altro costituisca pericolo per l'incolumità, l'igiene, la salute pubblica e privata;

**VISTO** l'art. 892 e l'art. 894 del Codice Civile che introduce disposizioni in materia di distanze legali nella posa a dimore di piante;

**VISTI** gli art. 18 e 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" recante disposizioni in materia di fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati nonché di piantagioni e siepi a ridosso delle strade pubbliche ;

**VISTA** la legge 21 novembre 2000, n. 353 in materia di incendi boschivi;

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

## AVVISA

Tutti i proprietari delle aree urbane ed extraurbane che costeggiano le strade pubbliche ovvero che costeggiano aree e spazi pubblici di provvedere all'esecuzione di :

1. **Taglio della vegetazione incolta;**
2. **Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;**
3. **Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;**
4. **Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.**

Tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di immobili con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture ricettive, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, che sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, come pure ad effettuare le operazioni di potatura e pulizia per il mantenimento della salubrità dei luoghi;

I soggetti di cui sopra dovranno provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare gli interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; detta misura è estesa inoltre ai giardini, ai cortili, agli orti etc. che dovranno essere sistemati in modo da assicurare la raccolta il convogliamento e lo smaltimento corretto delle acque, impedendo qualsiasi ristagno o accumulo;

Gli uffici comunali preposti al controllo e alla vigilanza nel territorio provvederanno ad elevare le sanzioni amministrative pecuniarie previste da:

**Artt. 29, 31 e 33, del Codice della Strada (D. Lgs n. 285 del 30.04.1992) e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.**

**Art. 192 del D.lgs. 152/2006 "Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti"**

Massa d'albe li 10.08.2017



IL COMMISSARIO STRAODINARIO

(Dott. Nicolino Bonari)